65968232 06/07/2017 16:34:23

Del. n. 155/2017/PRSP

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 6 luglio 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale

adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d. lgs. n. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali specifiche per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione della disciplina concernente il processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d. lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal d. lgs. n. 126/2014;

TENUTO CONTO che l'ente è inserito nella fase di sperimentazione prevista dall'art. 78 del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del **Comune di CHIUSI (SI)**, con deliberazione del 28 marzo 2017, n. 99;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 28 marzo 2017;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 44 del 19 maggio 2017 (inoltrata alla Sezione con nota del 31 maggio 2017 – prot. Sez. n. 6051) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza pubblica svoltasi il 6 luglio 2017;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"Per ricostruire puntualmente la situazione amministrativa e finanziaria dell'ente occorre premettere che lo stesso ha aderito alla sperimentazione dei nuovi principi contabili con riferimento all'esercizio finanziario 2014 ed ha pertanto effettuato l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1 gennaio 2014 in attuazione dell'art. 14 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011.

A seguito di tali operazioni di riaccertamento straordinario, di cui alla delibera della Giunta comunale del 27 maggio 2015, n. 136, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2013 per 148.618,95 euro, i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati rispettivamente pari a 989.719,47 euro e a 2.265.154,97 euro, mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati rispettivamente pari a 2.280.095,23 euro e a 4.049.357,63 euro. Tali cancellazioni, unitamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in 1.769.262,40 euro, hanno determinato un saldo positivo al 1 gennaio 2014 pari a 1.424.054,45 euro. L'ente ha inoltre provveduto alla definizione della parte accantonata per 95.000,00 euro (dei quali 45.000,00 euro per fondo crediti di dubbia esigibilità e 50.000,00 euro per fondo potenziali contenziosi), alla quantificazione della parte vincolata per 109.295,88 euro, e della parte destinata ad investimenti, per 1.173.889,67 euro, accertando un avanzo effettivo di amministrazione di 45.868,90 euro.

I dati soprariportati evidenziano un approccio sostanzialmente formale alla definizione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione: l'ente ha infatti riproposto, nella parte accantonata del risultato definito al 1 gennaio 2014, la stessa quantificazione effettuata al 31 dicembre 2013 per il fondo svalutazione crediti, ammontante a 95.000,00 euro, non applicando, nei fatti, il principio contabile che richiedeva l'identificazione delle partite di dubbia e difficile esazione, unitamente alla valutazione della capacità di smaltimento dei residui nel quinquennio precedente e al conseguente accantonamento nel risultato di amministrazione.

Si ritiene opportuno precisare a riguardo che il d.p.c.m. del 28 dicembre 2011 concernente le "modalità di sperimentazione", in merito al riaccertamento dei residui all'art. 14 specifica che gli enti in sperimentazione nel primo anno di applicazione dei nuovi principi contabili armonizzati procedono al riaccertamento straordinario e, in tale fase, oltre dover dare attuazione agli altri adempimenti, devono provvedere "ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)".

Nel caso di specie invece, come si vedrà più avanti, a fronte di un FCDE indicato al 1 gennaio 2014 in 45.000,00 euro, l'ente ha determinato solo successivamente, nell'ambito dell'istruttoria condotta dalla Sezione, la congrua quantificazione dello stesso in 442.371,16 euro.

L'ente stesso ha attestato di aver sottostimato l'accantonamento da effettuare al FCDE alla data di avvio della sperimentazione contabile (1 gennaio 2014) a causa di difficoltà interpretative dei nuovi principi contabili e di carenze di organico, assicurando tuttavia di aver sanato tale difformità in sede di rendiconto 2014 ove l'importo accantonato, pari a 587.286,29 euro risulta maggiore di quello che avrebbe dovuto essere accantonato al 1 gennaio 2014, quantificato dall'ente in sede istruttoria, come sopra detto, in 442.371,16 euro, secondo modalità di calcolo corrette rispetto alle nuove disposizioni della contabilità armonizzata.

L'ente precisa, infatti, che la procedura seguita per la determinazione delle quote da accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è da ritenersi coerente con le disposizioni recate dal d.m. 2 aprile 2015 il quale prevede, all'articolo 1, comma 7, per gli enti partecipanti alla sperimentazione di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, che "il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2013 o 2014, rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014". Si tratta, pertanto, di una disposizione di maggior favore riconosciuta dal legislatore e finalizzata a consentire agli enti sperimentali di porre rimedio ad eventuali erronei sottodimensionamenti del fondo determinati in sede di riaccertamento straordinario.

La gestione complessiva 2014 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione formale al 31 dicembre 2014 pari a 1.199.139,24 euro.

Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione delle diverse componenti del risultato non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate e destinate agli investimenti ivi confluite.

In relazione alla quantificazione delle componenti accantonate del risultato di amministrazione accertato dall'ente al 31 dicembre 2014, ai sensi del d.lgs. 118/2011, occorre dire che, in relazione a quanto rappresentato dall'ente in precedenza, la Sezione ha rilevato la non corretta determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità, precedentemente quantificato dall'ente in 587.286,28 euro.

La Sezione ha infatti rilevato che l'ente, pur avendo correttamente individuato, discrezionalmente, le tipologie di entrate ritenute di dubbia esigibilità ed avere per le stesse valutato la capacità di riscossione delle poste residuali del quinquennio 2010/2014, non ha correttamente determinato l'importo "minimo" da considerare congruo per l'accantonamento disposto in relazione alle entrate da trasporti scolastici ed ai proventi da sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada. In tali casi, infatti, l'ente ha erroneamente considerato la percentuale di riscossione al 100% per le annualità in cui, invece, doveva essere considerata allo 0,00% tenuto conto che non risultano indicati residui attivi al 1 gennaio né conseguenti riscossioni nell'esercizio di riferimento.

La procedura seguita dall'ente si discosta da quanto previsto dai principi contabili vigenti che, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare "di dubbia esigibilità", individuano in modo puntuale le metodologie da seguire per determinare gli accantonamenti del fondo e non ammettono deroghe per la quantificazione dell'importo da accantonare nell'ambito del risultato di amministrazione.

Dagli elementi complessivamente acquisiti nel corso dell'istruttoria si accerta quindi che l'accantonamento a FCDE definito dall'ente in sede di rendiconto 2014 (pari a 587.286,28 euro) risulta inferiore (nella misura di 9.651,87 euro) rispetto all'importo che per i nuovi principi contabili è da considerarsi congruo (pari a 596.938,15 euro).

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto lo stesso risulta alimentato da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione da considerarsi, pertanto, indisponibili.

La Sezione ha altresì rilevato che l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste destinate a investimenti confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014.

La Sezione ha infatti rilevato, in sede istruttoria, che la parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, quantificata dall'ente in 436.678,93 euro, non presenta la capienza necessaria per la ricollocazione

di tutte le poste con destinazione di spesa vincolata agli investimenti, ammontanti a complessivi 614.606,93 euro e costituite, per 400.005,19 euro da avanzo dell'esercizio 2013 non applicato al bilancio 2014 e, per gli ulteriori 214.601,74 euro, dall'avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2014, con differenziale quindi da ricostituire pari a 177.928,00 euro.

In sede istruttoria è altresì emerso che la quota di avanzo al 31 dicembre 2013 riferita alla gestione vincolata ad investimenti, pari a 63.978,66 euro, non è stata opportunamente ricollocata nei fondi destinati agli investimenti del risultato riaccertato al 1 gennaio 2014 e neppure nella parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

L'ente, al riguardo, nella nota di risposta all'istruttoria, ha dichiarato che tale avanzo è scaturito da economie di spese finanziate con avanzi di amministrazione di precedenti esercizi, con oneri di urbanizzazione e con proventi derivanti dalla vendita di loculi.

In sede di contraddittorio l'ente, in relazione all'avanzo della gestione investimenti proveniente dalla competenza 2014, pari a 214.601,74 euro, ha attestato che una quota pari a 62.890,35 euro è confluita nell'avanzo vincolato e che pertanto non deve essere computata nella determinazione della quota di avanzo destinato alle spese in conto capitale.

Per quanto complessivamente rilevato, la Sezione accerta che la corretta determinazione della parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 ammonta a 551.716,58 euro rispetto a quanto quantificato dall'ente, pari a 436.678,93 euro, con una differenza di somme da ricostituire pari a 115.037,65 euro.

Tale circostanza, pur in presenza di un risultato di amministrazione formalmente positivo al termine della gestione 2014, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto implica che una parte di risorse, vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, è stata distolta dal suo ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, unitamente al sottodimensionamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione 2014, costituisce un sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

In riferimento agli altri elementi indicati dall'ente nelle memorie di contraddittorio si ritiene che, allo stato, non emergano evidenze che consentano di modificare quanto accertato dalla Sezione.

In conclusione, considerando complessivamente quanto rappresentato in merito alla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e della parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione 2014, la Sezione rileva che il risultato formale positivo (pari a 1.199.139,24 euro) non risulta sufficiente a garantire i fondi accantonati (definiti in 596.938,15 euro), vincolati (pari a 175.116,20 euro) e destinati (definiti in 551.716,58 euro), per cui il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è sostanzialmente negativo per -124.631,69 euro.
L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se in parte conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria.
Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla reimputazione di residui attivi e passivi agli esercizi nei quali gli stessi sono esigibili, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e al termine della gestione e per i quali i nuovi principi contabili richiedono in modo puntuale l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.
Il disavanzo può derivare inoltre dall'utilizzo improprio di fondi genericamente destinati alle spese di investimento o aventi un vincolo di specifica destinazione, per i quali al termine dell'esercizio non è stato possibile garantire la corretta ricostituzione nel risultato di amministrazione accertato.
In altri termini le poste accantonate, vincolate e destinate ad investimenti che devono essere garantite al termine dell'esercizio nel risultato di amministrazione non risultano effettivamente disponibili poiché superiori al risultato formale dell'esercizio approvato dall'ente.
Tale disavanzo sostanziale al 31 dicembre 2014, pari a -124.631,69 euro, scaturisce per 9.651,87 euro dalla corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e per 115.037,65 euro dalla corretta rideterminazione della parte destinata ad investimenti.
In ordine alla nuova quantificazione del risultato di amministrazione occorre inoltre rilevare che, come disposto dal comma 7 dell'art. 1 del d.m. 2 aprile 2015, gli enti in sperimentazione possono determinare il maggior disavanzo considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione dei rendiconti 2013 o 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.
In base a quanto disposto da citato comma 7 gli enti, qualora decidano di avvalersi di tale facoltà, per assicurare la corretta definizione del maggior disavanzo derivante dalla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e il rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, definiscono il maggior disavanzo detraendo dal differenziale dei due fondi citati le quote utilizzate nel corso dell'esercizio

di riferimento e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Gli possono beneficiare di tale procedura solo una volta, con riferimento, nel caso di specie, all'esercizio 2014.

La Sezione, per quanto complessivamente rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere, oltre che alla rideterminazione del risultato nei termini sopra rappresentati, al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, nella misura in cui ritenga opportuno accertare la quantificazione di una quota di disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui (c.d. extradeficit), provvedere alla relativa copertura come previsto dal d.m. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera del Consiglio comunale.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento."

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 (in particolare la composizione interna dello stesso nelle sue componenti destinate ad investimenti, accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità e disponibile) anche in relazione agli effetti del riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che gli enti che hanno aderito alla sperimentazione devono, in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal d.m. 2 aprile 2015, individuarne i tempi e le modalità di finanziamento;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d. lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- in gli enti sperimentatori possono tenere conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del d.m. 2 aprile 2015 in ordine alla quantificazione del disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui;

- che, in riferimento alla composizione del risultato di amministrazione 2014, l'ente ha provveduto come segue:

1. con la delibera del Consiglio comunale n. 44 del 19 maggio 2017, nel prendere atto dei rilievi formulati nella pronuncia specifica di accertamento e ritenendo necessario adottare i relativi provvedimenti correttivi, ha provveduto a modificare la composizione interna del risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014, ammontante a 1.199.139,24 euro, in ordine alla parte destinata ad investimenti, alla parte accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità ed alla parte disponibile e, precisamente:

- per quanto concerne la rideterminazione della quota destinata ad investimenti l'ente si è adeguato alla quantificazione accertata dalla Sezione, modificando tale componente del risultato al 31 dicembre 2014 da 436.678,93 euro a 551.716,58 euro;
- per quanto concerne la rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertato dalla Sezione nell'importo minimo congruo di 597.938,15 euro, l'ente si è avvalso della facoltà prevista, per gli enti sperimentatori, dall'articolo 1, comma 7, del d.m. 2 aprile 2015 in relazione all'esercizio 2014 ed ha differentemente quantificato tale accantonamento a FCDE in 382.544,90 euro attestando la congruità di tale importo e specificando che la modalità di calcolo dello stesso è quella prevista specificatamente dalla sopradetta norma, ovvero che lo stesso è pari alla differenza tra l'importo accantonato nel risultato riaccertato al 1 gennaio 2014 (95.000,00 euro) e l'importo minimo congruo da accantonare al 31 dicembre 2014 (597.938,15 euro), detratti gli utilizzi nel corso dell'esercizio 2014 (pari a 0 euro) e l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2014;
- alla rideterminazione della parte disponibile del risultato di amministrazione 2014 pari a 89.761,56 euro;

- che la suddetta operazione, inerente la modalità di quantificazione del congruo accantonamento a FCDE secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del d.m. 2 aprile 2015, risultano, secondo l'ente, aver fatto venir meno la condizione di maggior disavanzo accertata dalla Sezione al 31 dicembre 2014 in -251.500,70 euro e la correlata necessità di finanziamento dello stesso;

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 ed alla rideterminazione della parte destinata ad investimenti, risultano idonei in quanto l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale di detti fondi;

- che, per quanto concerne la rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e della parte disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 la Sezione prende atto di quanto effettuato dall'ente fermo restando che l'ente deve assicurare l'effettiva congruità del FCDE al 31 dicembre 2015. L'eventuale insorgenza di un disavanzo di amministrazione, formale o sostanziale, a tale data, infatti, non potrà beneficiare delle modalità di ripiano, eccezionalmente previste per la fase del riaccertamento straordinario, dal d.m. 2 aprile 2015 e dovrà bensì essere ripianato secondo gli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del TUEL;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, anche per la componente derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta determinazione della parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'*idoneità* degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti.

La Sezione prende altresì atto della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e della parte disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 effettuata dall'ente e richiama l'ente a verificare l'effettiva congruità del FCDE nel risultato di amministrazione 2015 in considerazione delle particolari modalità utilizzate per il calcolo dello stesso sul rendiconto 2014 ove ha beneficiato della facoltà concessa, per un solo esercizio, dall'articolo 1, comma 7, del d.m. 2 aprile 2015, in riduzione rispetto all'importo minimo congruo quantificato dalla Sezione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco,

all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 6 luglio 2017.

Il relatore
Marco Boncompagni

Il presidente
Roberto Tabbita

Depositata in segreteria il 6 luglio 2017

p. il funzionario preposto al servizio di supporto
Simona Croppi